

**ORIGINALE**

**COMUNE DI POSTALESIO**

Provincia di Sondrio

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N 29** del Registro Delibere

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E) "ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI". APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20,00** presso la sala della Sede Municipale, in seduta **straordinaria** di seconda convocazione

Risultano:

		<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>BONINI</b>	<b>FEDERICO</b>	<b>1</b>	
<b>FULLIN</b>	<b>SONIA</b>	<b>2</b>	
<b>TOGNONI</b>	<b>CLAUDIO</b>	<b>3</b>	
<b>ANDREANI</b>	<b>CESARE</b>		<b>1</b>
<b>BETTOLATTI</b>	<b>CAROLINA</b>		<b>2</b>
<b>TAGNI</b>	<b>VALERIO</b>	<b>4</b>	
<b>DEL MOLINO</b>	<b>AURELIO</b>	<b>5</b>	
<b>FONTANA</b>	<b>FAUSTO</b>	<b>6</b>	
<b>MARANTA</b>	<b>MIRKO</b>	<b>7</b>	
<b>BORTOLAS</b>	<b>ELISABETTA</b>		<b>3</b>
<b>CORNELLI</b>	<b>SARA</b>	<b>8</b>	

Partecipa il Segretario Comunale **GUSMEROLI DR. FRANCO**

Il Sig. **BONINI FEDERICO** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che numerosi Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, sono da tempo in collaborazione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione associata del servizio di Protezione civile per la coordinazione delle emergenze e per il collegamento con i Piani di Protezione civile;

Atteso che occorre regolarizzare tale servizio, già attivo, mediante l'approvazione da parte dei Consigli comunali dello schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Protezione civile per il prossimo quinquennio;

Visti:

-l'art. 9 della L.R. 27.6.2008 n. 19, il quale dispone "La Comunità Montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai Comuni e quando previsto, dalla Provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla Comunità Montana, è regolato da apposita convenzione che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi precisi degli enti";

-gli artt. 30 e 33 del TUEL n. 267/2000 che promuovono l'esercizio associato di funzioni mediante convenzione;

-La Deliberazione della Giunta Regionale n. 5985/2007 sulla gestione associata di funzioni e servizi comunali;

-l'art. 21 c. 3 della legge 5.5.2009 n. 42 (Federalismo fiscale) che individua le funzioni fondamentali da svolgere per ottenere i fondi ordinari statali;

-il DL n. 78/2010 conv. nella L. 122/2010 il quale prevede l'obbligatorietà per gli enti di piccole dimensioni di costituirsi in forma associata: art. 14 commi 25-31, in particolare il comma 31 come modificato dall'art. 20 c. 2 – quater del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, conv. nella L. 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. che pone l'obbligatorietà per gli enti di piccole dimensioni di svolgere in forma associata le 10 funzioni fondamentali previste dalla legge sul federalismo fiscale entro il 31.12.2015;

-l'art. 16 c. 16 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge il 14.9.2011 al nr. 148 e s.m.i. che consente ai piccoli Comuni di convenzionarsi al fine di soprassedere agli obblighi di costituirsi in Unione di Comuni qualora risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1;

-la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

-il D.Lgs. 112/98, il D.P.R. 447/99 e L.R. 22 maggio 2004 n. 16 e s.m.i.

Dato atto che il Comune di Postalesio è un Ente con popolazione inferiore ai 1000 abitanti e che è Comune definito montano.

Ritenuto di aderire alla gestione associata per il servizio di Protezione Civile, servizio associato per la gestione delle emergenze e per lo sviluppo dei piani di Protezione civile, rientrante fra le funzioni generali di cui all'art. 21 della L. n. 42/2009;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267/2000;

Specificato che:

- Il testo della convenzione, composto da n. 12 articoli, risulta idoneo a disciplinare in modo compiuto i rapporti tra i vari enti aderenti;

- La convenzione avrà la durata di anni tre con effetto a partire dalla data della sua sottoscrizione;

- I rapporti economici con la Comunità Montana, scaturenti dalla presente gestione associata, sono disciplinati dalla convenzione qui approvata e gli eventuali impegni di spesa verranno assunti previa concorde determinazione con la Comunità Montana;

Stabilito di approvare lo schema di convenzione qui allegato, ai sensi degli artt. 28 , 30 e 33 del TUEL n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49.1 del T.U.E.L. 267/2000;

Visto l'art. 42 del Testo Unico Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli N° 8

astenuti N° -

contrari N° -

espressi nelle forme di legge dai N° 8 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

DI DELEGARE la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione associata del Servizio di Protezione Civile;

DI APPROVARE lo schema di convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i Comuni del Mandamento, per la gestione associata del Servizio di Protezione Civile, nel testo composto da n. 12 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI SPECIFICARE che la presente convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione della stessa;

DI DARE ATTO che i rapporti economici con la Comunità Montana, scaturenti dalla presente gestione associata, sono disciplinati dalla convenzione qui approvata e gli eventuali impegni di spesa verranno assunti previa concorde determinazione con la Comunità Montana;

DI PRENDERE ATTO che il servizio è già attivo;

DI DARE MANDATO al Sindaco pro tempore per la sottoscrizione dell'atto di convenzione;

DI TRASMETTERE questa deliberazione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per i relativi provvedimenti di competenza.

Quindi

Con voti favorevoli N° 8

astenuti N° -

contrari N° -

espressi nelle forme di legge dai N° 8 Consiglieri presenti e votanti


### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**AREA TECNICO MANUTENTIVA**  
**parere ai sensi dell'art. 49 -1° comma del D.Lgs. 267/2000.**

In riferimento alla deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Bonini Federico**



**Convenzione per la gestione in forma associata della “Funzione e) “Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, situata in Via Nazario Sauro 33 a Sondrio

Tra i Comuni di:

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via \_\_\_\_\_ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

e

la Comunità Montana Valtellina di Sondrio in persona del Presidente pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica in presso \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

**P r e m e s s o**

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità Montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della Legge n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
- che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;
- che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;

- che il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 4, comma 6-bis) che "I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015";

- che l'art. 11 della Legge 31 gennaio del 1994, n. 97, dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";

- che l'art. 6, comma 1, della Legge 24 febbraio del 1992, n. 225, di "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" dispone che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedano, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane (...). A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

- che l'art. 108, comma 1, lett. c), del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce l'attribuzione ai Comuni delle funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.”;

- che l'art. 2 della Legge regionale della Lombardia 22 maggio 2004, n. 16, recante il “T.U. delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”, disciplina le funzioni spettanti ai singoli enti, Comuni singoli o associati, Provincie, Regione;

- che i Comuni del mandamento hanno delegato detta funzione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per un periodo di tre anni decorrenti dal 2 gennaio 2013;

- che l'esercizio in forma individuale di dette funzioni comporta uno sforzo organizzativo difficilmente fronteggiabile dai Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, per cui si ritiene che le stesse possano essere utilmente delegate alla Comunità Montana;

- che a tal fine, con deliberazione dei Consigli Comunali superiormente citati, gli stessi enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante lo strumento della Convenzione, la funzione fondamentale di cui alla lettera e) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero le “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”.

### **Convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Oggetto**

Con la presente Convenzione i Comuni sottoscrittori conferiscono, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, delega alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata delle attività di Protezione Civile specificatamente indicate all'art. 5, al fine di disciplinare l'organizzazione di attività in comune e di gestire in modo coordinato le azioni di protezione civile, avente come scopo principale quello di migliorare l'efficienza del Servizio di Protezione Civile Mandamentale, sia nelle fasi di previsione e prevenzione dei rischi, sia in quelle di gestione dell'emergenza in caso di eventi calamitosi, raggiungendo obiettivi quali economicità, efficacia, efficienza delle

azioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, autonomia organizzativa e differenziazione.

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

### **Art. 3 – Finalità ed obiettivi**

La gestione coordinata delle attività inerenti la Protezione Civile consente di raggiungere gli obiettivi voluti di miglioramento del Servizio di Protezione Civile Mandamentale, mediante economie di risorse pubbliche, razionalizzazione degli interventi economici ed ottimizzazione delle risorse umane, dei mezzi tecnologici e delle strutture impiegate, oltre che favorire l'omologazione delle procedure operative tra i vari enti operanti sul territorio.

Lo strumento organizzativo di cui sopra rappresenta un'opportunità per conseguire i seguenti benefici:

- valutazione complessiva del territorio dal punto di vista dei rischi e maggiori possibilità di interventi coordinati di prevenzione degli stessi;
- stabilire un livello areale ottimale per la gestione delle funzioni e per l'aspetto operativo;
- maggiori risorse e abilità possedute disponibili sul territorio ed ottimizzazione delle reciproche sinergie;
- coordinamento e razionalizzazione delle risorse del Sistema di Protezione Civile;
- creazione di meccanismi comuni di monitoraggio e semplificazione dell'attività di comunicazione con le altre componenti del Sistema di Protezione Civile e con la popolazione.

### **Art. 4 – Ufficio Associato e suo Responsabile**

Il Servizio di Protezione Civile Mandamentale ha Ufficio Unico presso la sede della Comunità Montana e ha come Responsabile il Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

### **Art. 5 – Funzioni ed attività delegate**

La gestione associata oggetto della presente Convenzione concerne lo svolgimento da parte dell'Ufficio Associato delle seguenti funzioni e attività:

- approvazione, per conto di tutti i Comuni, di un piano di protezione civile che sostituisce i singoli piani comunali;
- attivazione di una Centrale Operativa di Coordinamento Intercomunale di protezione civile, operativa in ordinario ed in emergenza, con dotazioni tecniche, finanziarie e professionali adeguate;
- svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi contemplati da programmi e piani regionali e provinciali;
- organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai Comuni, nella gestione delle emergenze;
- organizzazione delle attività di formazione del personale addetto al servizio;

- organizzazione delle attività di esercitazione del personale addetto al servizio;
- gestione unificata della post-emergenza intesa come gestione delle pratiche di danno subito dalle imprese e dai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico) e delle richieste di finanziamento per i costi sostenuti in emergenza, secondo le modalità definite nel piano intercomunale di Protezione Civile e con il supporto degli uffici tecnici dei Comuni associati ed interessati dall'evento calamitoso;
- definizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le associazioni del volontariato per le attività di protezione civile e, in particolare, per le attività di prevenzione e soccorso.

### **Art. 6 – Attività che rimangono nella competenza dei singoli Comuni**

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992 il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Rimane inoltre di competenza dei singoli Comuni la preventiva approvazione del piano intercomunale di protezione civile.

Ciascun ente firmatario della presente Convenzione si impegna a designare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa, un responsabile tecnico ed un sostituto per le attività di protezione civile e il collegamento con la Centrale Intercomunale.

### **Art. 7 – Strumenti di consultazione tra i contraenti**

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli enti associati e per gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito il Comitato dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli enti aderenti e il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore del rispettivo ente.

Il Comitato dei Sindaci è convocato dal Presidente della Comunità Montana almeno una volta all'anno e comunque su richiesta motivata di almeno tre componenti.

Le sedute del Comitato dei Sindaci saranno valide se interverrà la metà più uno dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il Responsabile dell'Ufficio Associato. Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Comitato dei Sindaci compete l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata. Ad esso compete, altresì, la quantificazione all'inizio di ogni anno del costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato e l'approvazione del rendiconto di gestione al termine di ciascun esercizio.



## **Art. 8 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione avrà durata di tre anni decorrenti dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza potrà essere stipulata una nuova Convenzione, previo accordo tra le parti e con successivi provvedimenti espressi approvati dai singoli enti che vi aderiscono.

Ciascun ente firmatario ha facoltà di recesso, mediante adozione di apposita delibera consiliare e previa comunicazione formale (posta elettronica certificata) a tutti i singoli enti che vi aderiscono, da inoltrare almeno 3 (tre) mesi prima rispetto al 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso produce effetti dal 1° giorno dell'anno successivo alla comunicazione, fermo restando il rispetto del suddetto termine di tre mesi per il preavviso.

## **Art. 9 – Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari**

La dotazione organica dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta del Comitato dei Sindaci.

Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione del Comitato dei Sindaci.

Gli enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.

La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione del Comitato dei Sindaci.

Di regola, vengono utilizzati beni e strutture messi a disposizione dalla Comunità Montana.

I singoli Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa del Comitato dei Sindaci. Gli oneri finanziari di ciascun ente saranno definiti secondo il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e dell'estensione areale del Comune.

Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e potrà essere soggetto a conguaglio.

Per la gestione delle attività in emergenza, i relativi oneri finanziari saranno a carico degli enti associati mediante risorse proprie di bilancio o utilizzo di fondi ottenuti a titolo di contributo da Stato, Regione o altri enti.

La Comunità Montana per gli interventi di emergenza assumerà direttamente gli impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni necessarie, predisponendo i relativi rendiconti per i rimborsi da parte degli enti associati.

Gli oneri finanziari sostenuti durante lo stato delle attività di emergenza verranno rendicontati dal Responsabile dell'Ufficio Associato al Comune interessato dall'evento calamitoso.

La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

#### **Art. 10 – Obblighi reciproci e garanzie**

Ciascun ente partecipante è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione. La gestione associata e coordinata delle attività di Protezione Civile deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti sottoscrittori.

La Comunità Montana si impegna a mettere a disposizione della gestione di cui sopra le attrezzature e le risorse strumentali disponibili e a garantire pronta ed efficiente risposta alle richieste di carattere amministrativo espresse da parte dei Comuni sottoscrittori.

I Comuni concorrono alla ripartizione delle relative spese di cui all'art. 9.

L'inadempimento degli obblighi convenzionali, previa diffida ad adempiere, può comportare la sospensione dell'esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione, per quanto attiene il Comune inadempiente.

#### **Art. 11 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività di cui trattasi non si potessero definire in via amministrativa, vengono concordemente devolute alla competenza del Foro di Sondrio.

## **Art. 12 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente e applicabile: il D.lgs. n. 267/2000, la L.241/90 e s.m.i e il codice civile, in quanto compatibile.

La presente Convenzione potrà essere modificata con concordi deliberazioni dei consigli degli enti.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Bonini Federico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Franco Gusmeroli



---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, a mezzo del messo notificatore, dalla data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Postalesio, li **30 NOV. 2015**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Franco Gusmeroli

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.
- per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Postalesio, li **30 NOV. 2015**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Franco Gusmeroli